



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

A: Faggi Enrico Spa
pec: faggiambiente@pec.it

e p.c.: ARPAT, Dipartimento di Firenze

Azienda USL Toscana Centro, dipartimento della prevenzione di
Firenze

Settore Autorizzazioni Rifiuti

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Proposta di modifiche previste nell'installazione AIA di gestione rifiuti, ubicata in via E. Majorana n. 101/103, Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Faggi Enrico Spa. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società il 03.12.2024 (prot. 628577) in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'installazione in oggetto è autorizzata con AIA all'attività IPPC 5.5 (gestione di rifiuti pericolosi), di cui dell'allegato VIII, alla Parte II, Titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, con decreto regionale n. 8986/2016 (atto Unico SUAP n.107 del 22.09.2016), da ultimo aggiornato con decreto regionale n. 14458 del 25.06.2024.

L'installazione ricade tra quelle di cui all'Allegato III alla parte seconda del D.lgs.152/2006 e quindi nel campo di applicazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, che ad oggi non è mai stata svolta; pertanto, in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010, sarà necessario lo svolgimento della procedura di VIA postuma sulla intera installazione;

l'installazione è stata oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento ad alcune modifiche sostanziali, entrambi conclusi con provvedimento di esclusione da VIA (Decreto n. 11842 del 18.07.2018 e Decreto n. 9940 del 03.07.2020);

successivamente, l'installazione è stata inoltre oggetto di alcuni pareri del Settore scrivente (ai sensi art.58 della L.R. 10/2010), di cui alle note del 07.04.2021 (prot. 0153585), del 08.11.2021 (prot. 0432559) del 20.12.2022 (prot. 0494615) e sua appendice istruttoria del 17.02.2023 (prot. 0086323), del 27.11.2023 (prot 0538313), del 29.03.2024 (prot.0197855) del 14.10.2024 (prot.539280) ed - in ultimo - 30.12.2024 (prot.670472); in tali pareri le previste modifiche sono state valutate come non sostanziali ai fini VIA.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti, con nota del 22.03.2024 (prot. 0186094), ha comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento d'ufficio dell'AIA, al fine di recepire quanto indicato nella Relazione di Sintesi di ARPAT, redatta in esito ai controlli ispettivi svolti, ed ha richiesto al proponente la documentazione aggiornata con specifiche informazioni.



L'installazione è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Nell'installazione vengono svolte le seguenti attività:

- deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (R13 - D15);
- recupero di metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi e scarti; mediante trattamento termico, trattamento chimico fisico rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, trattamento chimico fisico rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, nonché selezione e cernita manuale di rifiuti solidi non pericolosi (R4 - R12);
- smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti cianuri (D9);
- intermediazione di rifiuti senza detenzione (pericolosi e non pericolosi);
- trasporto in conto proprio di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi);
- commercializzazione di metalli preziosi e prodotti chimici contenenti preziosi;
- produzione di sostanze/miscele contenenti preziosi.

Progetto di modifica previsto

La modifica riguarda il processo “*Recupero di metalli preziosi da bagni galvanici alcalini o neutri di Au, Ag, Pt, Pd e Ru – Recupero Pd da soluzioni di spalladiatura – Recupero da Sali di CN contenenti Au e Ag*” come indicato nell'allegato 7 del Decreto n. 4560 del 29-03-2019 – Diagramma di flusso n. 3;

al fine di ridurre l'utilizzo di agenti cancerogeni utilizzati, il proponente ha sviluppato in laboratorio - per quanto riguarda il recupero di oro e palladio - di sostituire la riduzione per via chimica attualmente autorizzata, con un processo elettrolitico;

questo nuovo processo - oltre a determinare la riduzione dei cianuri liberi e limitare l'utilizzo di reagenti pericolosi cancerogeni (aldeide formica) - non prevede l'impiego dei reagenti fortemente reattivi attualmente utilizzati (zinco in polvere).

per poter testare questo processo su scala industriale è necessaria l'installazione di un serbatoio (volume utile pari a 500 litri), con cella elettrolitica, dotato di elettrodi in acciaio e grafite e di un agitatore, in sostituzione di uno di quelli già esistenti;

la capacità produttiva autorizzata della installazione resterà invariata;

i rifiuti prodotti allo stato modificato saranno analoghi a quelli prodotti allo stato attuale;

il progetto di modifica previsto ha sostanzialmente natura gestionale.

Considerazioni del proponente

Secondo il proponente la modifica prevista è da valutarsi come non sostanziale (art. 5 comma 1 lettera 1-bis d.lgs.152/2006). Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, evidenzia quanto segue:



allo stato modificato diminuirà notevolmente la quantità di materiali ausiliari impiegati, con contemporanea diminuzione dell'indice di rischio agenti cancerogeni attraverso la progressiva eliminazione dell'utilizzo dell'aldeide formica;

il minor utilizzo di sostanze chimiche comporterà una minore significatività dell'effetto ambientale relativo alle emissioni in atmosfera;

la quantità e la qualità di rifiuti prodotti resterà invariata. I rifiuti prodotti avranno stesso codice CER e caratteristiche di pericolo analoghe ai rifiuti prodotti allo stato attuale;

con riferimento alle radiazioni, il previsto raddrizzatore di corrente è dotato delle protezioni previste dalla pertinente normativa che garantiscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Come previsto dal D.lgs 81/2008 il proponente effettuerà una valutazione del rischio secondo le modalità indicate dalla "Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici - guida per le PMI - pubblicazione 2015";

è previsto un maggiore consumo di energia elettrica dovuto al raddrizzatore di corrente e all'agitatore, a cui è associato una modesta variazione in relazione all'impatto ambientale collegato a questo fattore;

il proponente ha incaricato un esperto di gestione dell'energia per sviluppare un profilo energetico dei consumi per i vari reparti di lavoro e di calcolare l'incidenza di ciascuno di essi rispetto ai consumi totali al fine di inserire in azienda possibili interventi di efficientamento idonei all'attività ed al sito produttivo.

Valutazione preliminare

Il progetto di modifica previsto determina - limitatamente al processo "*Recupero di metalli preziosi da bagni galvanici alcalini o neutri di Au, Ag, Pt, Pd e Ru – Recupero Pd da soluzioni di spalladiatura – Recupero da Sali di CN contenenti Au e Ag*", come indicato nell'allegato 7 del Decreto n. 4560 del 29.03.2019 "Diagramma di flusso n. 3", l'introduzione di una nuova tecnologia finalizzata al miglioramento delle prestazioni – anche ambientali – della installazione.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'installazione in esame non è mai stata oggetto di un procedimento di VIA nel suo complesso, ma che è stata oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità, in occasione di modifiche sostanziali, conclusi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;



rilevato che il progetto di modifica non comporta il potenziamento della installazione né variazioni significative alle sue caratteristiche ed al suo funzionamento; non è prevedibile – allo stato modificato – un incremento significativo dei fattori di impatto. Le tecnologia elettrochimica di cui è prevista l'introduzione, rispetto alla tradizionale procedura di lavorazione chimica, consente di migliorare le prestazioni ambientali della installazione, in termini di emissioni in atmosfera e di salute e sicurezza degli addetti;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di una installazione esistente.

Si chiede tuttavia al proponente, di comunicare anche al Settore scrivente i seguenti elementi di dettaglio:

- raffronto stato attuale / modificato in termini di materie prime utilizzate, in termini quantitativi (consumi) e qualitativi, indicando le caratteristiche di pericolo (frasi H);
- raffronto di dettaglio stato attuale/modificato in termini di emissioni in atmosfera (flussi di massa degli inquinanti e tipologia d'inquinante) e di rifiuti prodotti;
- rappresentare gli impianti dismessi e quelli nuovi previsti, fornendo il nuovo *layout* del reparto interessato dalla modifica;
- stima dell'incremento dei consumi energetici e indicazione delle modalità di approvvigionamento, privilegiando le fonti rinnovabili;
- dettagli circa la capacità produttiva del processo di riduzione elettrochimica e della capacità residua del processo per via chimica.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, al fine di tenere conto delle previste modifiche.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'eventuale atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

istruttore per la pratica è Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it;
funzionario titolare di E.Q. è Lorenzo Galeotti - tel. 0554384384, mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-PT/